

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 9 D.L. 31-5-2010 n. 78 (*legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'[articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), così come previsti dall'[articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. ⁽⁹⁸⁾ Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. ^{(85) (90) (97) (99) (100) (102)}

Art.1 D.P.R. 4-9-2013n.122

1. In attuazione a quanto previsto dall'[articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#):

a) le disposizioni recate dall'[articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del [decreto-legge n. 78 del 2010](#) citato in parte qua, sancita dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012](#), le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla [legge 19 febbraio 1981, n. 27](#), nonché, ai sensi della citata [sentenza n. 223 del 2012](#), del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

PROPOSTA NORMATIVA

(Previsioni relative alla salvaguardia della specificità del Comparto Sicurezza –Difesa e del Soccorso pubblico)

1. Per il personale di cui all'art.19 della legge 4 novembre 2010, n.183, l'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e la relativa proroga per il 2014 prevista dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, lettera a), cessano di avere efficacia. Conseguentemente al predetto personale viene attribuito ai fini economici e di carriera quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Quantitativi economici

Anno 2011 195 milioni nessun onere,

Anno 2012 395 milioni

Anno 2013 715 milioni

Anno 2014 1 miliardo

Complessivamente per coprire i predetti anni **occorrono 2305 milioni**

sono stati finanziati già ex art.8, comma 11 bis 505 milioni di cui erogati con il relativo DPCM per il 2011 solo 195 milioni pertanto ancora disponibili 310 milioni, pertanto la **somma realmente necessaria** per eliminare gli effetti delle previsioni in questione **è pari a c.a. 1800 milioni**